



Legge Regionale 20 agosto 1987 n. 44

“Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI

C.1 Generalità.

Oltre agli interventi a carico dei Comuni, a valere sui proventi degli oneri di urbanizzazione, la L.R. 44/87 prevede anche la concessione di contributi regionali, da erogare, di norma, sulla base delle domande e dei progetti presentati al Comune e che questo ha trasmesso alla Regione secondo quanto previsto nel precedente **Allegato B** – punto B.8 (art. 3, comma 1 legge cit.).

C.2 Interventi finanziabili da parte della Regione.

L'ambito degli interventi per i quali è possibile richiedere il contributo regionale è diverso da quello degli interventi comunali, infatti, la Regione concede contributi solo per opere di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo.

Sono pertanto escluse da tale ambito le opere di ordinaria manutenzione nonché le opere di nuova realizzazione. Circa le opere di ristrutturazione, si precisa che sono finanziabili solo se riferite a interventi compatibili con la tutela degli edifici destinati al culto, con esclusione, comunque, degli interventi di ricostruzione a nuovo.

Per l'esatta individuazione degli interventi edilizi si rimanda a quanto già riportato nell'**Allegato B** – punto B.2.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 44/87, sono altresì oggetto di finanziamenti regionali gli interventi su beni mobili vincolati o vincolabili ai sensi del Dlgs. 42/04. Secondo tale previsione, le confessioni religiose possono presentare direttamente alla Giunta regionale domande che riguardano, per esempio, interventi di restauro di pale d'altare, di strumenti quali gli organi, di cori lignei, di arredi, e di dipinti su tela.

Infine, con l'art. 7 della Legge regionale 6.9.1991 n. 20, è stata introdotta la possibilità di concedere finanziamenti regionali per la realizzazione di sistemi di sicurezza e di antifurto degli edifici adibiti al culto.

C.3 Spese ammissibili a contributo.

Sono ammissibili a contributo le spese elencate all'art. 2 della Legge Regionale.

C.4 Termini e modalità di presentazione delle domande alla Regione.

Qualora il Comune non provveda, ai sensi di quanto previsto al punto B.6 dell'**Allegato B**, a trasmettere alla Regione, nel termine di 30 giorni dall'approvazione del bilancio, ovvero entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, le richieste di finanziamento pervenute, le confessioni religiose possono inoltrarle direttamente alla Giunta regionale, **entro il 31 maggio di ogni anno** (art. 3, comma 3 legge cit.).

Dovrà inoltre essere presentata domanda diretta alla Regione, entro il medesimo termine del **31 maggio di ogni anno**, anche nel caso di interventi su beni mobili, di cui all'art. 3, comma 4, della L.R. 44/87, o per la realizzazione di sistemi di sicurezza e di antifurto.

Tale termine, stabilito al fine di consentire il coordinamento delle iniziative regionali, ha carattere perentorio.

Le domande, in carta libera, formulate sul Modello D.1 (**Allegato D**), devono essere spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero presentate direttamente al seguente indirizzo:

REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Calle Priuli – Cannaregio, 99
30121 VENEZIA

In caso di trasmissione delle domande a mezzo raccomandata farà fede la data del timbro postale di partenza. Nel caso di presentazione diretta agli Uffici della Direzione farà fede la data del timbro di accettazione del Protocollo della Direzione.

Le domande dovranno essere sottoscritte dal soggetto abilitato secondo quanto previsto nell'**Allegato A** – punto A.2.

La domanda di contributo e la documentazione ad essa allegata possono essere spedite, entro il termine stabilito, anche a mezzo fax, ai sensi della Legge 30.12.1991 n. 412, al n. 0412792256.

In caso di trasmissione a mezzo fax farà fede, in ogni caso, la data del timbro di accettazione del Protocollo della Direzione.

La spedizione a mezzo fax non sostituisce gli originali della documentazione che dovranno essere spediti, con le modalità di cui sopra, entro e non oltre 5 giorni dalla data della trasmissione fax. Ogni rischio di errata trasmissione, di illeggibilità o di mal funzionamento del fax è a carico del richiedente.

C.5 Documentazione da allegare alla domanda.

Alla domanda di contributo i soggetti richiedenti devono allegare documentazione analoga a quella da presentarsi al Comune, in particolare si richiama quanto previsto nell'**Allegato B** – Punto B.4.

Oltre a tale documentazione dovrà essere allegata alla domanda l'attestazione del Sindaco, previo parere dei competenti uffici tecnici comunali, sulla validità del progetto e sulla congruità della spesa prevista. Tale attestazione è richiesta solo per gli interventi sui beni immobili. Come già precedentemente osservato, anche in questo caso il riferimento al Sindaco può essere inteso, ai sensi del nuovo ordinamento delle autonomie locali, con riguardo al responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, che vi provvederà direttamente. L'attestazione darà atto dell'ottenuta autorizzazione della competente Soprintendenza per gli edifici di interesse artistico e storico vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e dovrà essere compilata utilizzando il Modello D.5 (**Allegato D**).

In caso di domanda incompleta in alcune delle sue parti, o di presentazione oltre il termine, si provvederà all'esclusione dalla graduatoria di assegnazione. A questo fine sarà considerata incompleta la domanda non corredata dei progetti e dei relativi preventivi di spesa, o con indicazioni generiche che non consentano la verifica da parte degli Uffici Regionali.

E' ammessa l'integrazione della documentazione fino al termine ultimo di presentazione delle domande. Dopo tale data è ammessa l'integrazione della documentazione prodotta, solo su richiesta degli Uffici regionali ai fini di ottenere chiarimenti in merito a quanto già trasmesso.

C.6 Criteri e priorità per l'assegnazione dei contributi regionali.

Ai fini dell'assegnazione dei contributi di propria competenza, la Giunta regionale assegna quote delle risorse disponibili alle diverse Confessioni religiose tenuto conto del numero e delle caratteristiche delle domande presentate.

Per quanto riguarda le domande ascrivibili alle Confessioni diverse da quella cattolica, l'ordine di priorità è stabilito dalla Giunta Regionale assegnando priorità agli interventi che presentano una spesa ammissibile di importo inferiore.

Le assegnazioni hanno luogo ripartendo la quota delle risorse disponibili assegnata a ciascun culto diverso da quello cattolico secondo l'ordine di priorità come sopra stabilito.

Per quanto riguarda le istanze ascrivibili alla Confessione cattolica, va ricordato che la Regione Veneto ha sottoscritto, con la Provincia Ecclesiastica Veneta, una specifica Intesa per la conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico degli Enti Ecclesiastici veneti, siglata a Praglia il 15 ottobre 1994.

Dalla sottoscrizione dell'Intesa è scaturita una proficua collaborazione fra la Regione e le Curie Diocesane, ai fini della determinazione del riparto e dell'individuazione delle domande meritevoli di finanziamento regionale, nell'ottica della valorizzazione e conservazione del patrimonio universale costituito da tali beni.

In tale ottica, la quota di disponibilità del bilancio regionale destinata a finanziare interventi su beni di proprietà di Enti appartenenti al Culto Cattolico viene assegnata a ciascuna Diocesi in proporzione alla popolazione residente nell'ambito territoriale di competenza, secondo l'ordine di priorità determinato dalla stessa.

A tal fine la Regione trasmette a ciascuna Diocesi l'elenco delle domande di rispettiva competenza ritenute ammissibili.

Le Curie Diocesane determinano l'ordine di priorità delle richieste, dandone comunicazione alla Regione utilizzando il Modello D.11 (**Allegato D**).

La Giunta Regionale si riserva comunque la facoltà di individuare iniziative di particolare interesse od urgenza da finanziare ai sensi dell'art. 53, comma 7, della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

C.7 Determinazione del contributo.

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 44/87 i contributi sono previsti fino ad un massimo 50% della spesa ammissibile, se si tratta di edifici di interesse storico, artistico o monumentale vincolati o vincolabili ai sensi del D.Lgs 42/2004 nonché di edicole che siano testimonianza delle tradizioni popolari e religiose del Veneto e fino ad un massimo del 30 % per gli edifici non rientranti fra quelli sopra citati, il riparto dei fondi tra i vari interventi viene effettuato dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:

- al fine di garantire finanziamenti adeguati ed evitare la polverizzazione degli interventi, il contributo regionale, nel caso di edifici di interesse storico, artistico o monumentale, non deve comunque essere inferiore al 30 % della spesa ritenuta ammissibile;
- la spesa ammissibile non potrà in ogni caso essere inferiore a 30.000,00 € per i beni immobili e a 10.000,00 € per beni mobili;
- il tetto massimo di contributo regionale comunque erogabile viene fissato in €51.000,00;
- a fine lavori dovranno essere rendicontati interventi eseguiti per importo almeno pari alla spesa ritenuta ammissibile;
- i contributi erogati devono essere utilizzati solo per le opere previste dal progetto originario, salvo eventuali variazioni di modesta entità, preventivamente autorizzate dalla struttura regionale

competente; qualora uno stesso intervento preveda opere di restauro/ristrutturazione e opere nuove è opportuno individuare e indicare nel progetto, nella relazione e nel preventivo tale distinzione, rendendo facilmente scorporabili gli interventi non finanziabili.

C.8 Limiti all'assegnazione dei contributi regionali.

Non è ammesso, per la medesima unità edilizia intesa quale pluralità di spazi interconnessi in senso verticale o orizzontale, il cumulo di più contributi regionali.

E' invece ammesso il concorso di soggetti diversi dalla parrocchia a sostenere la quota di costo dell'intervento, non coperta dal contributo regionale, purché le spese direttamente sostenute dal beneficiario siano almeno pari all'entità dei contributi regionali.

Non sono finanziabili allo stesso beneficiario interventi ulteriori rispetto a quello oggetto di contributo assegnato e non ancora rendicontato oltre il termine massimo stabilito per la presentazione delle istanze di contributo (31 maggio di ogni anno).

C.9 Procedura di esame delle domande dirette alla Regione.

Gli uffici della competente Direzione regionale provvederanno all'istruttoria delle domande di contributo trasmesse dal Comune, ovvero presentate direttamente ai sensi di quanto previsto al punto C.4, individuando quelle ammissibili al finanziamento regionale.

Per quanto riguarda le domande di contributo relative agli edifici del Culto cattolico, ad ogni Diocesi del Veneto sarà inviato l'elenco delle domande ritenute ammissibili rientranti nella rispettiva giurisdizione.

Le singole Diocesi trasmetteranno alla Regione l'elenco delle priorità, compilato secondo quanto indicato al precedente punto C.7, entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione da parte della Regione.

Una volta pervenute le segnalazioni di priorità, ovvero una volta decorso il termine per la loro formulazione, verrà predisposto dagli uffici della competente Direzione, con le modalità di cui al precedente punto C.6, il riparto dei contributi, che sarà sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 44/87 **il provvedimento di riparto** è assunto dalla Giunta regionale **entro il 31 luglio di ogni anno**.

La competente Direzione regionale provvederà a comunicare ai beneficiari, mediante lettera raccomandata, l'assegnazione del contributo.

Analoga comunicazione sarà fatta ai richiedenti che non risulteranno assegnatari di contributi, specificando la motivazione della mancata assegnazione.

C.10 Modalità di erogazione del contributo regionale

L'erogazione dell'80% del contributo assegnato avviene, previa richiesta da effettuarsi utilizzando il Modello D.6 (**Allegato D**), entro 30 giorni dalla data del provvedimento di approvazione del programma degli interventi e relativo impegno di spesa, nel caso di opere già iniziate, ovvero entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio dei lavori.

Il saldo è liquidato previa richiesta, da effettuarsi utilizzando il Modello D.9 (**Allegato D**), allegando il rendiconto delle spese relativo all'opera o alla parte dell'opera finanziata.

L'erogazione dell'acconto e del saldo è comunque subordinata alla presentazione di tutta documentazione elencata nei citati Modelli.

I termini indicati decorrono, in ogni caso, dalla data di presentazione della suddetta documentazione.

C.11 Documentazione per l'erogazione dell'acconto e del saldo.

Al rendiconto possono essere allegate copia delle fatture o dei documenti giustificativi delle spese. La Regione si riserva di richiedere tale documentazione prima del saldo. La mancata rendicontazione di un importo almeno pari a quello ritenuto ammissibile, sulla base di quanto riportato all'**Allegato B** – punto B.3, comporta la rideterminazione del contributo da liquidare applicando, all'importo effettivamente rendicontato, la percentuale di finanziamento stabilita nel provvedimento di riparto, fatto salvo il tetto massimo pari ad €51.000,00.

Qualora il beneficiario abbia già eseguito i lavori, può richiedere alla Regione l'erogazione dell'acconto e del saldo in unica soluzione. Allo scopo va utilizzato il Modello D.10 (**Allegato D**), al quale deve essere allegata tutta la documentazione prevista sia per la richiesta dell'acconto che del saldo.

C.12 Programma di riparto regionale

Gli interventi ritenuti ammissibili, in tutto o in parte, sono ordinati in graduatoria secondo le priorità attribuite con le modalità indicate.

I contributi regionali sono assegnati, a concorrimiento dell'ammontare delle risorse disponibili, con il provvedimento della Giunta Regionale che approva il programma di riparto, assumendo i relativi impegni di spesa a favore dei beneficiari.

La Giunta regionale si riserva comunque la facoltà, preso atto del numero e dell'entità delle richieste pervenute e ritenute ammissibili, di limitare conseguentemente il numero di interventi finanziati, comunque in accordo con i criteri indicati ai punti C.5, C.6 e C.8.